



ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ESPRIMERE PERSONALMENTE IL VOTO APPOSIZIONE DEL TIMBRO SULLA TESSERA ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 2) della Legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante
*“Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori
affetti da gravi infermità”*

INFORMA CHE

La norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente
impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l'annotazione
permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell'elettore
dall'Ufficio Comunale, previa richiesta corredata da apposita
documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di
doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione,
dell'apposito certificato medico.

INFORMA INOLTRE

Che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente
impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia
volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'altro o l'altro sia
iscritto in un qualunque Comune della Repubblica.

I moduli si possono richiedere presso l'ufficio elettorale del Comune

Elmas, 16 aprile 2019

IL SINDACO
ANTONIO ENA